

Piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

Premessa: In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 612 si predispose la presente relazione al fine di illustrare i risultati ottenuti a seguito del piano di razionalizzazione approvato ai sensi del comma 611 con deliberazione di C.C. n. 6 del 18/06/2015.

Piano operativo e rendicontazione.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico. I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Piano di razionalizzazione delle società

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell'ente locale a società di capitali”. Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, si ritiene che le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo debbano essere assunte “su proposta” proprio del sindaco.

Attuazione:

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Finalità istituzionali:

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in

tali società". E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Dopo questa introduzione che ha sintetizzato i principali riferimenti normativi in ordine al tema della razionalizzazione delle società partecipate, si passa ora all'analisi delle azioni attivate dal Comune di Caldiero per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione perseguiti dalla norma.

II – Le partecipazioni dell'ente

Le partecipazioni societarie. Il comune di Caldiero partecipa al capitale delle seguenti società:

- ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. con una quota dal 0,40%;

Altre partecipazioni "NON SOCIETARIE" e associazionismo.

Per completezza, si precisa che il comune di Caldiero, oltre a far parte dell'Unione di Comuni "Verona Est", partecipa ai seguenti Enti non societari:

- **Consorzio per la depurazione acque tra i Comuni di Verona est**; Attività svolta: Gestioni reti fognarie. Raccolta e depurazione delle acque di scarico (ente in liquidazione).
- **Consorzio di Bacino Verona due del quadrilatero**; Attività svolta: Attività di raccolta trattamento e smaltimento rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi.
- **Consorzio Energia Veneta**; Attività svolta: Coordinamento attività di enti e di imprese consorziate per attività di acquisto e approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consociati di ogni fonte di energia;
- **Azienda Speciale Terme di Giunone**; Attività svolta: Gestione piscine alimentate con acque provenienti dalle sorgenti termali in concessione e da altre fonti;

L'adesione all'Unione di Comuni e la partecipazione agli altri Enti, non costituendo partecipazioni societarie, non sono oggetto del presente Piano. L'adesione all'ATO è obbligatoria ex D.Lgs.n. 152/2006.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.

Acque Veronesi è stata costituita in data 27 gennaio 2006 allo scopo di ottenere l'affidamento in via diretta della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Veronese ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, affidamento che Acque Veronesi ha ricevuto giusta deliberazione n. 1 dell'Assemblea d'Ambito del 4 febbraio 2006 e con stipula di apposita Convenzione in data 15 febbraio 2006 (Contratto di Servizio);

In virtù di tale affidamento, giudicato dalla giurisprudenza del TAR Veneto conforme ai requisiti previsti dall'ordinamento europeo, Acque Veronesi gestirà il servizio idrico integrato per tutti i Comuni dell'area veronese per 25 anni a decorrere dalla data di stipula della Convenzione.

In riferimento alla gestione della società in questione si ritiene importante evidenziare i dati relativi ai risultati di gestione dell'ultimo triennio 2011/2013:

- Utile 2011: euro 450.260;
- Utile 2012: euro 609.471;
- Utile 2013: euro 2.584.858.
- Utile 2014: euro 1.100.173.

Sulla scorta di tali dati positivi e della funzione fondamentale svolta, è intenzione di questa

Amministrazione mantenere la propria quota di partecipazione (peraltro ultra-minoritaria) in possesso.

Si sottolinea in ogni caso la necessità che il Consiglio di Amministrazione metta in atto una attenta ricognizione delle azioni ritenute incisive per contenerne i costi di funzionamento attraverso la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni, a tutto vantaggio della finanza pubblica, dei Comuni soci e degli utenti del servizio.

2. Consorzio per la depurazione acque tra i Comuni di Verona est

A seguito della adozione della delibera di consiglio comunale n. 43 del 12 settembre 2013, con oggetto: “Servizio idrico integrato. Approvazione dello statuto comunale di “ACQUE VERONESI SCARL” adesione del comune alla società consortile e concessione del servizio idrico integrato e delle infrastrutture idriche di proprietà comunale.”, il Comune, in accordo con gli altri enti partecipanti, delibera nel 2015 la liquidazione del Consorzio per la depurazione acque tra i Comuni di Verona est, che si occupa solo di uno dei servizi che rientrano nel concetto di servizio idrico integrato .

Il Comune di Caldiero non possiede altre partecipazioni e non è intenzione dell'Amministrazione, per il futuro prossimo, acquisirne altre.

IL SINDACO
(Giovanni Molinaroli)